

Circolare ministeriale n.3192 del 28 aprile 1931 "c.d. Ciano"

Ministero delle Comunicazioni - Direzione Generale della Marina Mercantile

Roma, 28 aprile 1931

Div. V^a S.P. - Prot. N°3192

Al sig.
Direttore Marittimo
Trieste

Oggetto: Ordinamento del lavoro.¹

e per conoscenza:
Alla Presidenza dei Magazzini Generali di Trieste
Alla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti
Terrestri e Navigazione Interna
Roma

Questo Ministero, preso atto di quanto giusta le direttive impartite dal Maggior Generale di porto, Ispettore del lavoro marittimo e portuale - è stato convenuto in merito all'applicazione del Decreto Ministeriale 12 marzo 1931², relativo alla istituzione di codesto Ufficio del Lavoro Portuale, ritiene opportuno riassumere, qui di seguito, i criteri che dovranno essere seguiti nella organizzazione del lavoro in codesto porto.

1°) I lavoratori saranno raggruppati in tre Compagnie:

La prima formata dagli operai addetti al maneggio dei carboni e dei minerali da dividere in tre sezioni: tiraggio, movimento del carbone a terra ed a cataste; maneggio del carbone e dei minerali alle ferriere di Sorvola.

La seconda costituita dagli operai addetti al tiraggio delle merci varie, da suddividersi in sezioni secondo i vari servizi (e non soltanto secondo criteri territoriali, cioè, per zone portuali) in guisa da consentire agli appartenenti ad una sezione di poter lavorare con altre, senza ricorrere ad avventizi.

La terza formata dai cottimisti dei Magazzini Generali.

2°) La Compagnia dei "cottimisti" dovrà comprendere tutti i cottimisti dei gruppi 1°, 2°, 3°, 4° e 5° senza eccezione; sarà amministrata dal Console e disciplinata e controllata dall'Ufficio del Lavoro. La costituzione di tale Compagnia non dovrà però apportare alcun pregiudizio al servizio che essa compie per conto dell'Azienda dei Magazzini Generali e che s'intende dovrà essere disposto dall'Azienda.

3°) Considerata la rilevante scorta di attrezzi, ed il modo come questi sono tenuti ed amministrati dall'Azienda, il Ministero ravvisa l'opportunità che tale servizio resti ad essa affidato, senza alcuna ingerenza da parte della Compagnia.

4°) Nessuna innovazione dovrà essere apportata nei riguardi delle operazioni che le ditte private eseguono con personale proprio e per conto proprio, nell'interno dei loro depositi e da carro ferroviario o da veicolo stradale agli adiacenti depositi e viceversa.³

Dovrà considerarsi alla pari dei conducenti il personale che accompagna a banchina il carro, a scorta, della merce.

Eguale per le operazioni che l'Azienda esegue in proprio o per conto di terzi nei magazzini in gestione fiduciaria, quali ad esempio, tabacchi, sali, ecc. ecc.

I lavoratori impiegati dell'Azienda per il maneggio e manipolazione delle merci nei depositi gestiti fiduciariamente, sono parificati a quelli dei magazzini privati.

5°) Nessuna ingerenza ha l'Ufficio del Lavoro Portuale nei rapporti fra l'Azienda dei Magazzini Generali ed i propri lavoratori rispetto ai privati ed al loro personale per tutto quanto riguarda le operazioni di competenza dell'Azienda dei Magazzini Generali di Trieste.

6°) In relazione a quanto è stato detto al N°2, nell'intento di non apportare alla situazione di fatto alcun pregiudizio, è riconosciuta alla Azienda la facoltà di procedere a suddivisione della Compagnia, in gruppi e sottogruppi, secondo le esigenze di lavoro e di servizio.

L'Azienda avrà inoltre la facoltà di scegliere fra i lavoratori quelli ritenuti più idonei per la dirigenza del lavoro quali capisquadra.

7°) Ogni qualvolta si rendesse necessario variare o completare il ruolo dei cottimisti dovranno esser presi preventivi accordi tra l'Azienda dei Magazzini Generali e l'Ufficio del Lavoro.

8°) L'Azienda è in facoltà di allontanare dal lavoro, dandone immediato avviso all'ufficio del lavoro per le sanzio-

¹ Documento non reperito nella raccolta delle G.U. ma rintracciato presso l'archivio dell'Associazione degli Spedizionieri del Porto di Trieste.

² DM 12 marzo 1931 "Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Trieste" poi modificato dal RDL 24 settembre 1931, n.1277 "Gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi".

³ Sono rese le sottolineature come riportate già nel documento originale.

ni disciplinari di sua competenza, gli elementi turbolenti, indisciplinati o colpevoli di danneggiamenti e di richiedere la immediata nuova esecuzione delle operazioni che non fossero state eseguite a regola d'arte, o secondo le istruzioni date.

9°) Per assicurare un rapido ed efficace collegamento fra l'Ufficio del Lavoro e l'Azienda dei Magazzini Generali, questa potrà distaccare presso l'Ufficio stesso un proprio funzionario, che dovrà essere di gradimento ed alla dipendenza del Direttore dell'Ufficio.

10°) La gestione degli impianti portuali, la distribuzione del lavoro e la relativa direzione tecnica saranno di competenza dell'Azienda dei Magazzini Generali.

11°) Le tariffe dei cottimisti, quali sono oggi, o quali dovessero essere stabilite in avvenire avranno effetto soltanto per i rapporti di lavoro fra l'Azienda e la Compagnia cottimisti.

12°) La Compagnia cottimisti continuerà a prestare all'Azienda dei Magazzini Generali l'attuale cauzione per la responsabilità delle operazioni da essa compiute.

13°) L'attuale fondo di soccorso, costituito con trattenute sui salari dei cottimisti apparterrà soltanto ai cottimisti della Compagnia che hanno contribuito alla sua formazione.

Qualora si volessero estendere agli altri lavoratori del Porto i benefici di detto fondo, questi dovranno contribuirvi, con ritenute operate sui salari, in misura eguale alla quota individuale, accertata per ogni cottimista all'atto della costituzione della Compagnia.

La S.V. vorrà accusare ricevuta del presente dispaccio.

fto. Il Ministro: Ciano

M.G.N°II/501/31